



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 20/09

Dal 16 al 29 ottobre 2009

SOMMARIO

Provvedimenti approvati

1. Commissione Europea – Raccomandazione del 19 ottobre 2009: *semplificazione delle procedure in materia di ritenute.*

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 28 ottobre 2009, prot. n.154587: *rimborsi Irap su base regionale.*
2. Agenzia delle entrate – Circolare del 27 ottobre 2009, n.44/E: *investimenti agevolati in macchinari ed apparecchiature.*
3. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 26 ottobre 2009, n.263/E: *concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore.*
4. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 ottobre 2009, n.261/E: *imposta sostitutiva sulle operazioni a premio.*
5. Camera dei Deputati – Interrogazione del 21 ottobre 2009, n.5-01971: *estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento.*

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia europea – Sentenza del 22 ottobre 2009, n.C-242/08: *trattamento Iva dei contratti di riassicurazione.*

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 ottobre 2009, n.21719: *alternatività del condono al rimborso.*
2. Corte di Cassazione – Sentenza del 2 ottobre 2009, n.21147: *difformità delle percentuali di ricarico.*

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara – Sentenza del 8 luglio 2009, n.180: *fermo amministrativo sugli strumenti di lavoro.*

Provvedimenti approvati

1. Commissione Europea – Raccomandazione del 19 ottobre 2009: *semplificazione delle procedure in materia di ritenute.*

La Commissione Europea ha adottato una raccomandazione in merito alla semplificazione delle procedure relative alle ritenute alla fonte su dividendi, interessi e altri valori mobiliari, ricevuti da altri Stati membri. In particolare, vengono suggerite misure per (i) eliminare gli ostacoli fiscali che le istituzioni finanziarie affrontano nella loro attività di investimento mobiliare e per (ii) proteggere al contempo il gettito fiscale contro errori o frodi. In particolare la Commissione fornisce indicazione agli Stati membri di:

- applicare alla fonte le riduzioni sulle ritenute, piuttosto che tramite procedure di rimborso conseguenti all'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni;
- applicare procedure di rimborso snelle e standardizzate, nel caso non sia possibile ridurre la ritenuta alla fonte;
- agevolare e semplificare le prove che gli investitori sono chiamati a produrre per poter fruire delle riduzioni sulle ritenute;
- coinvolgere gli intermediari finanziari nell'effettuare le procedure per conto degli investitori.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Provvedimento del 28 ottobre 2009, prot. n.154587: *rimborsi Irap su base regionale.*

L'Agenzia delle entrate ridisegna su base regionale il calendario dell'invio delle istanze telematiche di richiesta di rimborso dell'Irap, di cui all'art.6 del dl 29 novembre 2008, n.185 (cd. "Decreto anti-crisi"). In particolare, con il provvedimento in oggetto viene chiarito, tra l'altro, che:

- ai fini del pagamento saranno soddisfatte preliminarmente le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, spetterà priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici;
- qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati.

Per il Lazio le istanze di rimborso potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 3 dicembre p.v.



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 20/09

2. Agenzia delle entrate – Circolare del 27 ottobre 2009, n.44/E: investimenti agevolati in macchinari ed apparecchiature.

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla disciplina della detassazione del reddito di impresa riconosciuta in caso di investimenti in nuovi macchinari e apparecchiature, di cui all'art.5 del dl 1° luglio 2009, n.78 (cd. "Tremonti-ter"). In particolare, con la circolare in oggetto l'Agenzia chiarisce, tra l'altro, che:

- l'agevolazione si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- l'agevolazione si applica anche nel caso in cui l'acquisizione del bene sia effettuata tramite contratto di leasing;
- dal momento che l'art.5 cit. non specifica la destinazione o la modalità d'impiego dei beni oggetto di investimento all'interno del processo produttivo, sono agevolabili tutti gli "investimenti" in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature – purché rientrati nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 – con l'unica esclusione dei cd. "beni-merce";
- gli investimenti in beni nuovi compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati a essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007;
- nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 che ne costituiscono dotazione;
- l'investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili e sempre che il bene complesso non sia destinato alla vendita;
- l'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita);
- l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti può essere fruita "esclusivamente" in sede di determinazione del saldo Ires dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell'agevolazione;
- l'agevolazione è cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente;
- la detassazione degli investimenti in esame non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'art.1, commi 344 e 345 della Legge Finanziaria 2007.

3. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 26 ottobre 2009, n.263/E: concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore.

L'Agenzia delle entrate, intervenendo in materia di concordato fallimentare con l'intervento di un terzo assuntore – di cui all'art.124 della legge fallimentare – chiarisce, tra l'altro, che:

- la materiale esecuzione degli impegni assunti in sede concordataria è interamente riferibile all'assuntore che, con la chiusura della procedura fallimentare, diviene l'unico soggetto a cui far riferimento per l'attribuzione dei frutti derivanti dagli impegni assunti nel concordato;
- pertanto, gli interessi maturati sui depositi della procedura rilevano, ai fini fiscali, in capo al soggetto assuntore, considerato che con il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato si chiude il periodo di imposta della procedura fallimentare.

4. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 22 ottobre 2009, n.261/E: imposta sostitutiva sulle operazioni a premio.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'individuazione del termine di versamento dell'imposta sostitutiva su operazioni a premio, di cui all'art.19, comma 8 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e del termine di conservazione della documentazione relativa a tali operazioni, risultano applicabili le regole dettate in tema di Iva, con la conseguenza che:

- l'imposta sostitutiva dovuta sui premi consistenti in prestazioni di servizio resi da terzi, ai sensi dell'art.1 del dpr 23 marzo 1998, n.100, deve essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se precedente, alla data di emissione della fattura;
- la documentazione relativa alle operazioni a premio deve essere conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva relativa al periodo in cui sono considerate effettuate le prestazioni di servizio rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in questione, oppure in caso di accertamento, fino a quando quest'ultimo non sia definito.



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 20/09

5. Camera dei Deputati – Interrogazione del 21 ottobre 2009, n.5-01971: estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento.

Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle finanze ha chiarito che:

- la disciplina introdotta dall'art.13-bis del decreto-legge del 1° luglio 2009, n.78 (c.d. "scudo fiscale"), non può essere equiparata alla normativa riguardante le misure condonistiche adottate con la legge 27 dicembre 2002, n.289 e, pertanto, non presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario;
- lo scudo fiscale non comporta una preclusione generalizzata e automatica agli accertamenti, in quanto l'attività di controllo verrà comunque effettuata al fine di verificare la riconducibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività regolarizzate.

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia europea – Sentenza del 22 ottobre 2009, n.C-242/08: trattamento Iva dei contratti di riassicurazione.

Intervenendo in merito al trattamento fiscale, ai fini Iva, della cessione di contratti di riassicurazione, la Corte di Giustizia, chiarisce, tra l'altro, che:

- la cessione di contratti di riassicurazione si traduce nell'assunzione, da parte dell'acquirente, di tutti i diritti ed obblighi della società cedente inerenti i contratti ceduti, facendo cessare i rapporti giuridici della cedente con i soggetti riassicurati;
- tale operazione, per sua natura, non costituisce una operazione bancaria ai sensi dell'art.9, n.2, lett.e), quinto trattino, della VI Direttiva, né una operazione finanziaria ai sensi dell'art.13, parte B, lett.d) della Direttiva cit.;
- una cessione a titolo oneroso di un portafoglio di contratti di riassicurazione non può essere considerata una cessione di beni ai sensi dell'art.5 della VI Direttiva, ma costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'art.6 della medesima Direttiva.

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 ottobre 2009, n.21719: alternatività del condono al rimborso.

Con l'ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione conferma l'orientamento già consolidato in giurisprudenza in base al quale la presentazione dell'istanza di cui all'art.9 della legge 27 dicembre 2002, n.282 (cd. "condono"), preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie ci si riferisce all'Irap). La Corte chiarisce che il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia, pone il contribuente di fronte a una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovvero a coltivare la controversia nei modi ordinari conseguendo, se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

2. Corte di Cassazione – Sentenza del 2 ottobre 2009, n.21147: difformità delle percentuali di ricarico.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione chiarisce che l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza sempre che essa raggiunga livelli di irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità.

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara – Sentenza del 8 luglio 2009, n.180: fermo amministrativo sugli strumenti di lavoro.

Con la sentenza in oggetto viene chiarito che i beni che costituiscono strumenti di lavoro non sono pignorabili. Con il fermo amministrativo si determina il divieto di circolazione dei mezzi sottoposti a tale provvedimento, pertanto, poiché nel caso di specie i beni sottoposti a fermo sono i due unici mezzi a motore della società, la Corte ritiene che il debitore non possa riuscire a far fronte ai propri debiti se gli viene impedito di poter utilizzare quegli stessi strumenti, essenziali per l'attività commerciale, e dispone pertanto la cancellazione del fermo amministrativo.



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 20/09

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore";

Il Sole 24-Ore;

Bigweb – Ipsos;

Sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finanze.it;

Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio www.minambiente.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Attività produttive www.minindustria.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it